REGOLAMENTO

Art. 5

Inadempimento dell'impegno di proiezioni di film d'essai

Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, l'eventuale premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali. Tuttavia, qualora le suddette quote non fossero rispettate nel primo anno del biennio, cui la dichiarazione di impegno fa riferimento, e' consentito il recupero delle giornate di programmazione nel secondo anno.

Versione in vigore dal 25 febbraio 1997, non più in vigore dal 2 febbraio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-15-1997/art-5-inadempimento-dell-impegno-di-proiezioni-di-film-d-essai/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it